

Regione Emilia-Romagna

Delibera di Giunta n. 2008/1297 del 28/7/2008

OGGETTO: REG. CE 320/2006 ART. 6 - PIANO D'AZIONE REGIONALE
ATTUATIVO DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE
DEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO. APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA OPERATIVO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI SULLA
MISURA 121.

Prot. n. (INV/08/179695)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Visti:

- il Reg. (CE) n. 320 del Consiglio del 20 febbraio 2006 - concernente misure per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della Politica Agricola Comune - ed in particolare l'articolo 6;
- il Reg. (CE) n. 968 della Commissione del 27 giugno 2006 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del sopra indicato Regolamento del Consiglio;
- il D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con Legge 11 marzo 2006, n. 81, ed in particolare l'art. 2, comma 4;
- il Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 marzo 2008;
- la propria deliberazione n. 580 del 21 aprile 2008 – come integrata con successiva deliberazione n. 679 del 15 maggio 2008 - che approva il Piano d'Azione Regionale attuativo del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 di cui al Reg. (CE) 1698/2005, adottato dall'Assemblea legislativa con atto n. 99 del 30 gennaio 2007 ed approvato dalla Commissione con decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007;

Considerato:

- che il citato Reg. (CE) 320/2006 dispone, tra l'altro, che gli interventi per la diversificazione devono corrispondere a una o più Misure dell'Asse 1 e dell'Asse 3 del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- che il citato Piano d'Azione Regionale prevede un intervento analogo alla Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" dell'Asse 1 del P.S.R., da attivarsi subordinatamente all'emanazione da parte della Regione Emilia-Romagna, di uno specifico provvedimento, della cui attuazione sono responsabili le singole Amministrazioni provinciali, ciascuna per l'ambito territoriale di competenza;

Ritenuto pertanto di dover provvedere con la presente deliberazione all'approvazione di un apposito Programma Operativo - che funge contestualmente da avviso pubblico - finalizzato all'attivazione del suddetto intervento nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che con la citata deliberazione n. 580/2008 si è provveduto a designare l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) quale Organismo incaricato della erogazione dei contributi ai beneficiari per tutte le azioni comprese nel Piano d'Azione Regionale;

Richiamati:

- la propria deliberazione n. 1000 in data 27 luglio 2007 recante disposizioni procedurali e tecniche per l'avvio di investimenti nelle aziende agricole preliminarmente all'attivazione della specifica Misura 121 del P.S.R.;
- l'allegato 4 alla propria deliberazione n. 167 dell'11 febbraio 2008 che approva il Programma Operativo della predetta Misura ed in particolare il punto 3., il quale prevede la possibilità di presentare domande di pre-adesione sulla Misura 121 del P.S.R. destinate ad essere confermate sugli strumenti attuativi del Piano di Azione Regionale per il settore bieticolo-saccarifero;

Ritenuto, pertanto, di perfezionare le suddette disposizioni stabilendo che dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna non sia più possibile presentare domande di pre-adesione ai sensi del citato punto 3.;

Ritenuto inoltre necessario - ai fini della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'intervento di cui al presente atto con le citate deliberazioni n. 580/2008 e 679/2008 ed al fine di evitare disparità di trattamento fra singole imprese - prevedere che le pre-adesioni presentate ai sensi della deliberazione n. 1000/2007 entro il 2 aprile 2008 (data indicata nei bandi territoriali attuativi della deliberazione n. 167/2008 per l'avvio della raccolta delle domande), qualora non confermate nell'ambito dei bandi territoriali attuativi dalla Misura del P.S.R., possano essere assimilate alle pre-adesioni di cui al medesimo e confermate a valere sul Programma Operativo approvato con la presente deliberazione;

Verificato che tale assimilazione è conforme a quanto disposto dall'articolo 15 della L.R. n. 15/1997 e dall'articolo 19, comma 3 della L.R. n. 32/1993, nonché a quanto indicato dal Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero in merito alla decorrenza delle spese ammissibili ad aiuto;

Ritenuto, inoltre, funzionale ad un'efficiente gestione che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo qui approvato ed eventuali modifiche e/o proroghe ai tempi fissati per il procedimento amministrativo possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura;

Viste:

- la L.R. 26 Novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso sulla presente deliberazione dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dei citati articolo di legge e deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare – nella formulazione allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale - il Programma Operativo della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” nell’ambito del Piano d’Azione Regionale - attuativo del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero - di cui alle deliberazioni n. 580 del 21 aprile 2008 e n. 679 del 15 maggio 2008 – dando atto che detto Programma costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione di domande di aiuto;
- 3) di dare atto che per l’attuazione operativa del Programma di cui al precedente punto 2) sono competenti le singole Amministrazioni provinciali, ciascuna per il proprio ambito territoriale, nei limiti delle risorse assegnate quali risultano definite dalla deliberazione n. 679/2008;
- 4) di stabilire che dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna non sia più possibile presentare domande di pre-adesione secondo le disposizioni di cui al punto 3. dell’allegato 4 alla deliberazione n. 167 dell’11 febbraio 2008;
- 5) di stabilire che le pre-adesioni presentate ai sensi della deliberazione n. 1000/2007 entro il 2 aprile 2007, qualora non confermate nell’ambito dei bandi territoriali attuativi dell’allegato 4 alla deliberazione n. 167 dell’11 febbraio 2008, possano essere assimilate alle pre-adesioni di cui al punto 3. dell’allegato 4 alla deliberazione medesima e pertanto possano essere confermate a valere sul Programma Operativo approvato con il presente atto;
- 6) di stabilire che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo di cui al punto 2) ed eventuali modifiche e/o proroghe ai termini fissati nell’ambito del procedimento amministrativo possano essere disposte con atto del Direttore Generale Agricoltura;
- 7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

Programma Operativo per la concessione di aiuti sulla Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del Piano d'azione Regionale attuativo del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 320/2006, articolo 6 "Aiuti alla diversificazione"
- Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008
- Piano d'Azione Regionale approvato con deliberazioni di Giunta n. 580 del 21 aprile 2008 e 679 del 12 maggio 2008
- Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettere b), i) e articolo 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005
- Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 4161 del 12 settembre 2007

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

La finalità del presente Programma Operativo è quella di favorire la riconversione economica delle aziende agricole che, a seguito della radicale riforma del settore bieticolo-saccarifero, hanno dovuto abbandonare o ridurre la produzione bieticola.

Tale obiettivo è raggiungibile attraverso un sostegno mirato ad interventi di diversificazione produttiva rivolti in particolare a favorire:

- lo sviluppo di filiere produttive collegate ai progetti di riconversione degli stabilimenti saccariferi dismessi (ex zuccherifici);
- lo sviluppo di produzioni a destinazione agroenergetica utilizzabili da strutture collettive o nell'ambito di impianti aziendali;
- la diffusione di coltivazioni/allevamenti alternative/i alla barbabietola sia attraverso il potenziamento di indirizzi produttivi già presenti in azienda, sia attraverso l'introduzione ex novo, rispetto agli ordinamenti colturali precedentemente in essere.

Le precedenti macrotipologie sottendono inoltre obiettivi specifici di carattere trasversale quali:

- la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della qualità delle produzioni, l'adozione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- il miglioramento ambientale, delle condizioni di lavoro e/o degli standard di sicurezza;
- il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e di benessere degli animali;
- l'aumento del valore aggiunto delle produzioni attraverso innovazioni di prodotto e/o processo anche attraverso la lavorazione, trasformazione e vendita diretta.

ARTICOLAZIONE DELL'INTERVENTO

Gli aiuti previsti dal presente Programma Operativo sono attivati nel rispetto dei contenuti della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del P.S.R. 2007 - 2013" - quali richiamati nel Piano d'Azione Regionale, approvato con deliberazione della Giunta n. 580 del 21 aprile 2008, fermo restando quanto disposto nel predetto atto riguardo ai criteri di priorità da utilizzare in sede di valutazione dei singoli Piani di Investimento (PI).

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma Operativo – che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande - è a valere su risorse FEAGA, pari complessivamente a 18 milioni di euro, suddivise per ambito provinciale nel rispetto della ripartizione indicata nel Piano d'Azione Regionale, quale risulta definita nella deliberazione della Giunta regionale n. 679 del 12 maggio 2008.

LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile sull'intero territorio della Regione Emilia-Romagna.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. BENEFICIARI

Possono essere destinatari degli aiuti di cui al presente Programma Operativo gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura con Società

produttrici - che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota – in almeno una nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo e che pertanto sono definiti “ex bieticoltori”.

Di seguito si riporta l'elenco degli stabilimenti che hanno cessato l'attività e le annate "pre-chiusura" che possono essere prese a riferimento:

Impresa saccarifera	Zuccherificio Dismesso	Anno di chiusura	Anni di riferimento per qualifica ex bieticoltore
Italia Zuccheri	Bondeno (Fe)	2006	2003-2004-2005
	Finale Emilia (Mo)	2006	2003-2004-2005
	Casei Gerola (Pv)	2006	2003-2004-2005
Co.Pro.B.	Ostellato* (Fe)	2006	-----
Eridania- Sadam	Russi (Ra)	2006	2003-2004-2005
Sfir	San Pietro in Casale (Bo)	2006	2003-2004-2005
	Forlimpopoli (Fo)	2006	2003-2004-2005
	Pontelagoscuro (Fe)	2008	2005-2006-2007
Eridania- Sadam	Jesi (An)	2008	2005-2006-2007

* non ha dismesso quota e quindi non attiva aiuti alla diversificazione

La condizione di "ex bieticoltore" deve essere dichiarata, in quanto il riconoscimento avviene solo su base volontaria. Detta condizione deve peraltro essere supportata da idonea documentazione che il richiedente/beneficiario è tenuto ad esibire in sede di controllo.

Dovrà inoltre essere dichiarata in sede di domanda l'annata presa a riferimento ai fini del soddisfacimento delle condizioni di accesso e dell'attribuzione degli specifici criteri di priorità.

Nel caso di imprese che abbiano subito modifiche societarie o di ragione sociale deve essere dimostrata la continuità nella conduzione. In ogni caso la condizione di

"ex bieticolto" non può essere supportata esclusivamente dal semplice cambio di possesso di superfici precedentemente investite a barbabietola da zucchero.

Possono altresì essere ammessi agli aiuti di cui al presente Programma Operativo gli "ex bieticoltori" che hanno presentato domanda di pre-adesione a valere sulle deliberazioni n. 1000/2007 e n. 167/2008.

Gli aiuti in oggetto sono alternativi a quelli fruibili con la Misura 121 in ambito P.S.R. - attuata con deliberazione della Giunta regionale n. 167 dell'11 febbraio 2008.

Pertanto i soggetti che presentano domanda nell'ambito del presente Programma Operativo sono esclusi dalla possibilità di aderire alla suddetta Misura a valere sul P.S.R. per il periodo di validità del Programma stesso.

2. REQUISITI

I soggetti che soddisfano le condizioni di cui al precedente punto 1. devono presentare un Piano di Investimenti coerente con le disposizioni contenute nel presente Programma Operativo e devono possedere o impegnarsi a mantenere al momento della domanda le condizioni di seguito dettagliate.

2.1 Condizioni di ammissibilità dell'impresa agricola

Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve possedere le seguenti caratteristiche ed assumersi i seguenti impegni:

- nel caso di impresa individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria. Detta condizione deve essere mantenuta per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- nel caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva. Detta condizione deve essere mantenuta per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- essere iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole. Detta condizione deve essere mantenuta per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- essere iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente validata. Detta condizione deve essere mantenuta per almeno 5

- (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- dimostrare un livello minimo di redditività;
 - nel caso di società, almeno un socio e/o amministratore deve rivestire le caratteristiche di cui all'art. 2135 c.c.;
 - rispettare nella propria azienda i requisiti riferibili alla condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati;
 - mantenere la conduzione diretta dell'azienda oggetto dell'intervento per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento. Potrà essere riconosciuto il mantenimento dell'impegno anche nei casi in cui l'impresa beneficiaria venga a modificarsi per consentire l'inserimento o il completo subentro di un giovane agricoltore che rientra nell'ambito familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c.. L'azienda condotta, nel periodo di impegno, non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine, modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente competente ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore;
 - nel caso di società la durata minima deve essere almeno pari alla durata dell'impegno di cui al precedente alinea. In caso di scioglimento anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno revocate;
 - rendere disponibili i dati della contabilità aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la revoca del finanziamento.

2.2 Condizioni di ammissibilità dell'azienda agricola

L'azienda agricola, intesa quale insieme dei beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

- rispettare i requisiti riferibili alla condizionalità;
- richiedere un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

$$\text{Volume minimo di lavoro richiesto} = [0,5 \times (1+N)]\text{JULU}$$

Ai fini della formula sopra indicata, per addetti si intende:

- il titolare nel caso di impresa individuale;

- i soci nel caso di società di persone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
- il o i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- il numero di dipendenti fissi dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) nel caso di società di capitale;
- i soci conferenti il proprio lavoro nonché il numero di dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente;
- il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) della cooperativa nel caso di altre forme cooperative.

2.3 Condizioni di ammissibilità riferibili al conduttore

Al momento della presentazione della domanda il conduttore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

Nell'ambito di questa categoria è riconosciuto un criterio di priorità ai progetti di imprese il cui conduttore possenga al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- a) dimostra sufficienti conoscenze e competenze professionali;
- b) ha un'età non superiore a 65 anni;
- c) ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- d) dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- e) possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato.

Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel titolare della stessa.

Nelle società di persone le suddette condizioni dovranno essere possedute contestualmente da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali.

Nelle società di capitale e nelle società cooperative le suddette caratteristiche dovranno essere tutte in capo ad uno stesso Amministratore inteso quale unica persona fisica.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

2.4 Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale del conduttore

La sufficiente capacità professionale di cui al precedente punto 2.3, lettera a) viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

- a) esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di società;
- b) possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98, art. 3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente riconosciuto in Italia:
 - titolo universitario: laurea, specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà compartecipati dalle stesse;
 - diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo;
- c) esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali: norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria), normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria), sicurezza sul lavoro (obbligatoria), contabilità e gestione aziendale, aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda, informatica applicata alla gestione aziendale, formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento, normativa fiscale;
- d) esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e

della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli precedentemente elencati;

- e) esperienza di lavoro quale quella prevista, alternativamente, alle precedenti lettere c) e d) accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell'esame condotto da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, della L.R. 15/1997.

2.5 Criteri per verificare il reddito da lavoro agricolo del conduttore

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola di cui al precedente punto 2.3, lettera c) si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP.

Questa può essere calcolata sia su base forfettaria, sia su base ordinaria, secondo l'opzione dell'imprenditore, in ordine alla scelta del regime di gestione dell'azienda (quadro IQ, Sez. III Produttori agricoli o Sez. I Imprese/Produttori agricoli). Si dovrà inoltre tenere conto di eventuali indennizzi assicurativi per calamità di origine meteorologica relativi allo stesso anno di riferimento.

Nel caso in cui la base imponibile IRAP sia stata calcolata su base forfettaria, la stessa dovrà essere rettificata:

- a) in aumento:
 - per i contributi pubblici di compensazione al reddito;
 - per gli acquisti di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto;
- b) in diminuzione: per le cessioni di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto.

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

Alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfettaria integrata dovrà quindi essere detratto l'importo relativo ai costi del personale non dedotto.

La quota di reddito da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici sfavorevoli, il Reddito Complessivo è calcolato sull'anno maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal

beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda (Anno di Riferimento).

Qualora non si riscontrassero le condizioni di normalità di esercizio dell'impresa per l'intero triennio a causa di:

- circostanze riconducibili a cause di forza maggiore;
- presenza sui terreni condotti di frutteti o vigneti in fase di impianto o allevamento tale da determinare una incidenza da mancata produzione sul bilancio aziendale in misura superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile, esclusa quella zootecnica;

è consentito utilizzare i dati tenuti ai fini contabili del quarto anno solare precedente la data di presentazione della domanda.

Per il calcolo del valore del reddito derivato dall'attività agricola si potrà fare riferimento ai valori desumibili dal modello della dichiarazione presentata dall'impresa all'Agenzia delle Entrate, relativo all'Anno di Riferimento prescelto.

Dalla medesima dichiarazione e con riferimento allo stesso anno, dovranno essere desunti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da lavoro autonomo (RLA) o da lavoro dipendente (RLD).

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole.

Nel caso in cui l'imprenditore eserciti unitamente all'attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l'incidenza del reddito dell'attività agricola rispetto a quello relativo al reddito globale da lavoro in base al seguente rapporto:

$$\mathbf{RAGR / (RAGR + RLA + RLD)}$$

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

- 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

Per quanto riguarda i casi di conduzione associata del fondo (quali la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida), si dovrà fare riferimento ai valori relativi al reddito agrario, definiti secondo la normativa fiscale di riferimento.

Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 si potranno considerare, al fine del calcolo del

reddito prodotto dall'attività agricola, i redditi connessi alla qualità di socio, siano essi di natura subordinata che autonoma.

2.6 Criteri per verificare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola dal conduttore

Il requisito del tempo di cui al precedente punto 2.3, lettera d) si ritiene soddisfatto qualora il conduttore dedichi alle attività agricole almeno 112,5 giornate (56,25 giornate in zona svantaggiata). A tale valore potrà essere validamente aggiunto l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica come quantificato nella deliberazione regionale n. 2706/2002. La quota di tempo da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

2.7 Criteri per verificare la redditività economica dell'impresa

La sufficiente REDDITIVITA' ECONOMICA DELL'IMPRESA si valuta in base al reddito complessivo dell'impresa derivante dall'azienda agricola in rapporto al volume di lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come REDDITO/ULU. Si riconosce il requisito della redditività economica all'impresa agricola che dimostri di conseguire un REDDITO/ULU superiore alla soglia del reddito di riferimento. Per REDDITO DI RIFERIMENTO si intende il reddito determinato sulla base dei seguenti dati resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica e relativi alla Regione Emilia-Romagna:

[somma valore complessivo retribuzioni lorde dell'Industria e dei Servizi]/[numero Unità di lavoro dipendenti dell'Industria e dei Servizi (media annua)].

Tale valore, relativamente all'ultimo anno per il quale risultano attualmente disponibili i sopracitati dati statistici (anno 2004), ammonta ad Euro 24.031,56. La soglia di riferimento si determina sulla base dei seguenti parametri:

- per le aziende condotte da giovani in zone svantaggiate: deve essere maggiore del 55% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie in zone svantaggiate: deve essere maggiore del 60% del reddito di riferimento;
- per le aziende condotte da giovani: deve essere maggiore del 70% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie: deve essere maggiore dell'80% del reddito di riferimento.

2.8 Criteri per determinare il reddito complessivo dell'impresa

Il REDDITO COMPLESSIVO è il risultato della sommatoria del reddito da attività agricole e attività connesse (RAAC) nonché delle compensazioni al reddito. Per la quantificazione del RAAC si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP, determinata con le modalità già indicate al precedente punto 2.5, fatto salvo che alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfettaria integrata, dovrà essere sommato l'importo relativo ai costi sostenuti per il personale eventualmente dedotti.

Per la determinazione della redditività aziendale nel caso di aziende che siano state oggetto di cessione nei tre anni precedenti la data della domanda, l'azienda subentrante deve essere formata dalla totalità delle strutture aziendali precedentemente condotte mentre la responsabilità gestionale deve rimanere in capo, in tutto o in parte:

- alla medesima persona fisica titolare della ditta cedente nel caso di ditta individuale cedente;
- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari della ditta cedente nel caso di società di persone cedente.

Nel caso particolare di subentro di giovane in azienda condotta da familiare, per il quale al momento della domanda risulti soddisfatto il possesso dei suddetti requisiti, è inoltre richiesta la dimostrazione di un vincolo di parentela nei limiti previsti dall'art. 230 bis del Codice civile.

Il requisito della sufficiente redditività potrà essere calcolato anche utilizzando i dati contabili degli esercizi finanziari precedenti all'insediamento e relativi all'impresa familiare.

I beni prodotti e/o i servizi resi devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale Anno di Riferimento.

Compensazioni al reddito

Le Compensazioni al Reddito sono tutti gli aiuti e contributi derivanti dalla Politica Agraria Comunitaria per la coltivazione di determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono tali i contributi erogati ed effettivamente incassati nell'anno solare scelto quale Anno di riferimento sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1782/2003 Regime di pagamento unico;
- Reg. (CEE) 2078/92 Misure agroambientali;
- Reg. (CEE) 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CEE) 1272/88 ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VII Silvicoltura, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo V Indennità compensative;
- Reg. (CE) 1254/99 Misure per la zootecnia;
- Reg. (CEE) 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti all'olio di oliva;
- Reg. (CE) 603/95 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
- Reg. (CE) 449/2001, relativo a modalità di applicazione del Reg. (CE) 2201/96 per il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Con riferimento alle annualità future, costituiranno altresì compensazioni al reddito gli aiuti o contributi concessi sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. a) i, ii, iii, iv, v;
- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. b) i, iv, v,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

2.9 Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera, approvata con determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 2845 del 17 marzo 2008. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore. Tale valore dovrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica come quantificato nella deliberazione regionale n. 2706/2002, nonché nei limiti fissati dalla specifica autorizzazione Comunale.

Ubicazione dei terreni

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);
- b) zona di collina ($100 \text{ m} \leq \text{quota} < 600 \text{ m}$);
- c) zona di montagna (quota $\geq 600 \text{ m}$).

Ai fini dell'utilizzo delle Tabelle di fabbisogno della manodopera, l'azienda si considera ricadente in una delle tre fasce altimetriche con riferimento a quella su cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità colturali

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella di Richiesta di manodopera nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. (CE) 834/2007, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30%, ad esclusione:

- a.1) dei cereali autunno-vernini;
- a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;
- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. (CE) 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40% a un massimo del 60%.

Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità aziendali

La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda in aggiunta all'adeguamento di cui ai precedenti paragrafi, quali:

- livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -15%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro;
- gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, etc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di +15%;
- lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche

voci della Tabella di manodopera, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +0% ad un massimo di +10%.

Procedimento applicativo della Tabella di Richiesta di manodopera

La sequenza per il calcolo della Richiesta di manodopera è di seguito riportata:

- a) il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:
 - superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti;
 - tipologia e consistenza degli allevamenti presenti;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di Richiesta di manodopera, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
- d) si applicano i coefficienti di correzione dovute a particolarità colturali precedentemente indicati;
- e) la somma dei montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo determina un unico valore complessivo che viene eventualmente corretto in funzione degli indici riferiti a particolarità aziendali;
- f) il numero di giornate così ottenuto - eventualmente integrato con le giornate derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica - deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

3. DEFINIZIONE DI IMPRESA "CONDOTTA DA GIOVANE"

Lo status di impresa condotta da giovane viene riconosciuto quando il conduttore possiede, al momento della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:

- risulta insediato per la prima volta in agricoltura in data non antecedente a cinque anni legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- non ha compiuto quaranta anni;
- presenta sufficienti conoscenze e competenze professionali.

I predetti requisiti devono essere posseduti:

- nell'impresa individuale: dal titolare;
- nelle società di persone: da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- nelle società di capitali e nelle cooperative: da tutti gli amministratori.

Anche in caso di avvicendamenti detta condizione dovrà essere mantenuta per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo.

4. DEFINIZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA (ATI)

Ai fini e per gli effetti del presente Programma Operativo si definisce ATI l'associazione temporanea di almeno tre imprese che non intendono porsi in concorrenza tra di loro e che si accordano per portare a termine congiuntamente un progetto di utilità comune. Per poter accedere alla concessione degli aiuti previsti, le imprese che intendono partecipare dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in particolare dai commi 14, 15 e 16.

L'ATI dovrà essere costituita per la totalità da imprese che possiedono individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura - in particolare da soggetti che soddisfano la condizione di "ex bieticoltore".

L'atto costitutivo dell'ATI dovrà prevedere una durata della stessa sufficiente a coprire il periodo vincolativo gravante sui beni oggetto di contributo.

Qualora il mandatario sostenga in proprio la totalità delle spese, la spesa ammissibile a finanziamento del progetto sarà soggetta al limite previsto per le imprese non associate, pari a 1.200.000 Euro.

5. VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- costruzione e ristrutturazione di immobili (inclusi i miglioramenti fondiari);
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:

- acquisto di software;
- creazione e/o implementazione di siti internet;
- acquisto di brevetti e licenze;
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare complessivamente il 20% degli investimenti materiali. Nel rispetto di tale limite la voce di spesa di cui all'ultimo alinea (onorari e studi di fattibilità) non può superare il 10% del costo complessivo del progetto.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'impresa, essere conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento stesso, essere riferibili alle tipologie di seguito indicate:

- a) costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (inclusi miglioramenti fondiari) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- b) acquisto di macchinari, impianti tecnologici o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- c) riconversioni colturali e varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione;
- d) investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici;
- e) investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e per migliorare il benessere degli animali;
- f) investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali;
- g) investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- h) investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi quelli finalizzati alla produzione di biomasse da impianti forestali a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry) e/o da colture poliennali assimilabili (es. *Arundo donax*).

Gli investimenti di cui alla lettera d) sono riferiti all'adozione di processi e tecnologie tesi a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del ciclo produttivo rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente.

Gli investimenti di cui alla lettera h) - relativi alla costruzione di impianti per la produzione di energia da matrici di origine agricola - sono ammissibili esclusivamente se finalizzati a produrre energia elettrica e/o termica mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale. Con riferimento a tale tipologia di interventi valgono le seguenti limitazioni:

- potenza massima non superiore ad 1 MWatt.
- dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotta risulti impiegata prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo, tenuto conto anche dei maggiori consumi potenzialmente conseguenti alla realizzazione del PI;
- dimostrazione che l'investimento comporta un rendimento energetico positivo.

Gli investimenti riguardanti gli impianti irrigui dovranno garantire la riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'uso di appositi contatori volumetrici applicati alla fonte di approvvigionamento idrico aziendale, che a tal fine potranno costituire elemento di spesa finanziabile. Per le tipologie di impianto ammissibili ad aiuto si fa riferimento a quanto disposto con determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 2845 del 17 marzo 2008.

Le imprese beneficiarie saranno impegnate a garantire l'utilizzo di tali impianti secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica, mediante applicazione in azienda di uno tra i seguenti metodi di calcolo della quantità irrigua opportuna: supporti informatici (IRRINET), strumenti aziendali specialistici, o altri eventualmente già previsti per soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007, art. 25. L'utilizzo di tali metodi dovrà essere in ogni caso debitamente documentato e verificabile.

Al fine di razionalizzare l'uso della risorsa idrica, potrà essere prevista, in forma complementare agli impianti irrigui ed alle opere di adduzione, la realizzazione di invasi aziendali di accumulo delle acque meteoriche e superficiali ad uso irriguo, di capacità compresa tra 5.000 mc e 80.000 mc.

Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda è riconosciuto nel caso in cui il Piano di Investimento proposto e realizzato comporti un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti:

- introduzione di nuove tecnologie;

- introduzione di innovazioni di processo;
- diversificazione/riconversione delle produzioni;
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

6. LIMITI E DIVIETI

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti che già beneficiano, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie, benessere animale);
- gli investimenti di mera sostituzione intesi quali quelli identici od analoghi ad altri investimenti per cui in precedenza sia stato concesso, alla stessa impresa, un contributo pubblico;
- gli investimenti relativi a fabbricati ad uso abitativo (costruzione e/o ristrutturazione e/o manutenzioni straordinarie);
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della domanda, fatti salvi quelli resi ammissibili ai sensi delle deliberazioni regionali n. 1000 del 2 luglio 2007 e 167 dell'11 febbraio 2008;
- investimenti in strutture ed attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione delle produzioni non funzionali ad attività connessa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- acquisto di diritti di produzione, diritti di reimpianto vigneti;
- acquisto di animali;
- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;

- acquisto di dotazioni usate;
- acquisto di terreni e/o fabbricati;
- costruzione di strutture/l'acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione;
- acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
- interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006;
- interventi riferiti all'agriturismo;
- manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli destinati ad uso abitativo;
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

7. SETTORI DI PRODUZIONE

Nell'ambito dei settori e comparti ammissibili ad aiuto di seguito si indicano i fabbisogni di intervento prioritari e le eventuali specifiche limitazioni.

Cereali

Priorità:

- investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Limitazioni/Esclusioni:

- gli investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali sono ammessi esclusivamente per il farro e per le produzioni biologiche ottenute applicando i metodi di cui al Reg. (CE) 834/2007. Per tutte le altre colture, sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

Colture oleoproteaginose

Priorità:

- investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Limitazioni/Esclusioni:

- Gli interventi in strutture ed attrezzature per la lavorazione delle produzioni aziendali sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

Ortaggi freschi e patata

Priorità:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative e alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione della riduzione dei costi;
- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata).

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda;
- dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni.

Frutta fresca

Priorità:

- interventi di riconversione varietale in funzione di specifiche, nuove esigenze di mercato;
- investimenti per impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche (impianti antibrina, antigrandine);

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative ed alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione dell'abbattimento dei costi;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale ed alla corretta gestione delle risorse idriche;
- investimenti per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata).

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di frutteti che hanno beneficiato di aiuti per l'espianto della specie considerata (come da Reg. (CE) n. 2200/1997);
- sono esclusi impianti di varietà o cultivar non comprese nelle liste varietali raccomandate dalla Regione ad eccezione di impianti in aziende biologiche con cultivar locali;
- sono esclusi impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda;
- sono esclusi: impianto di frutteti, impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche realizzati contestualmente alla messa a dimora delle piante o su frutteti esistenti di età inferiore a tre anni (ovvero che non abbiano completato tre stagioni vegetative), qualora proposte da beneficiari aderenti ad Organizzazioni di Produttori di cui ai Regg. CE n. 2200/1996 e n. 1182/2007.

Ortofrutta e patate trasformate

Priorità:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie volte a razionalizzare il ciclo produttivo ed ad introdurre innovazioni di processo;
- investimenti per potenziare e razionalizzare l'uso dei mezzi tecnici.

Nessuna limitazione/esclusione

Vitivinicolo

Priorità:

- investimenti in tecnologie innovative ed innovazione di processo;
- investimenti per la razionalizzazione dell'uso dei mezzi tecnici finalizzata a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto;

- investimenti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale e alla corretta gestione delle risorse idriche;
- acquisto di macchine per la gestione meccanizzata del vigneto, anche al fine di un utilizzo interaziendale.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di vigneti (reimpianti, ristrutturazioni) in quanto previsti dai Regg. (CE) n. 1493/1999 e n. 479/2008 (OCM Vino).

Sementi

Priorità:

- investimenti per l’innovazione tecnologica e l’introduzione di attrezzature innovative anche a carattere interaziendale;
- investimenti finalizzati al miglioramento delle strutture di essiccazione – conservazione del prodotto;
- investimenti finalizzati all’introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità e di produzioni NO-OGM.

Nessuna limitazione/esclusione

Forestazione produttiva

Priorità:

- interventi per aumentare le biomasse vegetali ad uso energetico

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di Short Rotation Forestry (SRF) in aree della Rete Natura 2000;
- sono esclusi impianti di dimensione inferiore ad 1 ha o aventi larghezza inferiore a 20 metri, qualora l’investimento sia realizzato su corpi diversi, ogni singolo perimetro imboschito dovrà avere estensione uguale o superiore a 0,5 ha e larghezza minima di 20 metri;
- sono esclusi impianti di SRF privi delle necessarie autorizzazioni nei casi in cui, a motivo dell’estensione, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
- sono esclusi impianti realizzati con specie e/o varietà non contemplate nell’elenco approvato con determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 2845 del 17 marzo 2008, ad eccezione delle colture poliennali assimilabili (es. *Arundo donax*);

- sono esclusi gli interventi proposti qualora non sia verificata, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:
 - disponibilità di un contratto di fornitura di biomassa ad impianti per la produzione di energia;
 - inserimento dell'impresa agricola e dei terreni interessati in un accordo/progetto di filiera;
 - inserimento dell'impianto di SRF in un progetto integrato che preveda contestuali investimenti connessi alla trasformazione/utilizzazione della biomassa prodotta.

In ogni caso gli impianti saranno ammissibili se sottoposti a Piano di coltura e conservazione da cui si evidenzino specie/clone, densità d'impianto, turni (con durata minima biennale e massima quinquennale) e le pratiche colturali previste.

Foraggiere

Priorità:

- investimenti finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse foraggiere;
- investimenti per migliorare la qualità dei foraggi essiccati.

Limitazioni/Esclusioni:

- interventi relativi alle foraggiere annuali.

Settori vegetali minori (Olio d'oliva, Florovivaismo, Vivaismo frutticolo, Aceto balsamico)

Priorità:

investimenti funzionali ad innovazioni di processo e/o prodotto.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di oliveti ex-novo non autorizzati conformemente a quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 864/2004 o i reimpianti che non rispettano lo schema "una pianta/una pianta" previsto dalla normativa comunitaria vigente.
- l'azienda nelle sue linee di produzione deve rispettare quanto previsto dalla L.R. 3/2004 e dal passaporto verde.

Carni bovine

Priorità:

- investimenti finalizzati alla riconversione degli allevamenti da latte a carne;

- investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie;
- investimenti finalizzati a ridurre l’impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- interventi finalizzati alla produzione di vitelli da ristallo (linea vacca-vitello).

Nessuna limitazione/esclusione

Carni suine

Priorità:

- investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all’abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l’impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della citata Direttiva Nitrati ed al razionale utilizzo delle risorse idriche.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli interventi non conformi e non compatibili con il “Piano risanamento e tutela delle acque – Stralcio comparto Zootecnico”.

Carni avicole

Priorità:

- investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi interventi che comportino un aumento di capacità produttiva.

Latte alimentare e latticini freschi

Priorità:

- investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed al razionale utilizzo delle risorse idriche.

Limitazioni/Esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 80 posti vacca in pianura e 40 posti vacca in collina e montagna. Eventuali eccezioni potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa;
- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;

- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrabile al momento della presentazione della domanda di pagamento, alternativamente, come segue:
 - contratti di affitto di solo quota per la campagna nel corso della quale l'investimento assume operatività e contratto di acquisto di quota o di affitto pluriennale di azienda con quota con validità dalla campagna lattiera successiva;
 - contratto di acquisto di quota o di affitto pluriennale di azienda con quota con validità dalla campagna nel corso della quale l'investimento assume operatività.

Resta fermo che la titolarità della quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere maggiore o uguale alla capacità produttiva di tutta l'azienda.

Latte per formaggi stagionati a denominazione di origine protetta

Priorità:

- investimenti finalizzati alla valorizzazione economica delle caratteristiche intrinseche del prodotto;
- investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.

Limitazioni/Esclusioni:

valgono le medesime indicate per il comparto latte alimentare e latticini freschi.

Uova

Priorità:

- investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;

- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi interventi che comportino un aumento di capacità produttiva.

Zootecnia minore (ovicaprini, bufalini, equidi, cunicoli, api)

Priorità:

investimenti funzionali ad innovazioni di processo e/o prodotto.

Limitazioni/Esclusioni:

- gli interventi nel settore apistico sono ammissibili limitatamente alla realizzazione di laboratori di smielatura ed acquisto di attrezzature connesse, nonché ad investimenti per le successive fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele.

8. NATURA DEGLI AIUTI

L'aiuto finanziario sarà concesso nella forma di contributi in conto capitale.

L'intensità dell'aiuto è fissata nei seguenti valori percentuali calcolati sul totale della spesa ammissibile e differenziati in funzione delle caratteristiche soggettive del beneficiario, della tipologia di investimento e della localizzazione del medesimo:

Zone	Imprenditore ordinario		Impresa condotta da giovane	
	Dotazioni	Strutture	Dotazioni	Strutture
Normali	35%	40%	35%	45%
Svantaggiate	35%	45%	35%	50%

L'azienda si considera in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50% della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.

Qualora l'azienda sia costituita da una pluralità di UTE (Unità Tecniche Economiche), la localizzazione economicamente prevalente degli investimenti individuerà l'UTE ed il corrispondente centro aziendale di riferimento.

Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE.

Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.).

Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come "centro aziendale" il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).

9. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

I Piani di Investimento presentati a valere sul presente Programma Operativo devono rispettare i seguenti massimali di spesa ammissibile:

- Euro 3.000.000 per ATI e società costituite in forma di cooperativa agricola;
- Euro 1.200.000 per tutte le imprese non ricadenti nelle precedenti categorie.

Detti importi sono da considerarsi anche quale spesa massima complessiva sovvenzionabile nel caso di presentazione da parte della medesima impresa di più Piani di Investimento.

L'investimento massimo per PI è pari a 150.000 Euro di spesa ammissibile/ULU con riferimento alla richiesta di manodopera della struttura aziendale.

I limiti sopra indicati sono elevati del 100% nel caso di investimenti dedicati a impianti di trasformazione aziendali o interaziendali, inclusi quelli per la produzione di energie da fonti rinnovabili, a condizione che il prodotto trasformato sia per almeno i 2/3 di provenienza aziendale.

L'investimento minimo per PI è pari a 10.000,00 Euro di spesa.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese generali.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i Piani di Investimento il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di ammissibilità, inferiore al valore minimo sopraindicato.

10. CRITERI DI PRIORITA'

I Piani di Investimento che rientrano nei settori e nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti di ammissibilità di cui al presente Programma Operativo, verranno valutati in funzione dei seguenti criteri e della somma dei pesi ad essi attribuiti:

- a) Piani di Investimento dedicati allo sviluppo di colture previste nei progetti di riconversione funzionali all'approvvigionamento degli impianti indicati nei progetti stessi: 55 punti;

I singoli Piani di Investimento si considerano dedicati allo sviluppo di colture previste nei progetti di riconversione funzionali all'approvvigionamento degli impianti ex-saccariferi indicati nei progetti stessi quando la percentuale di investimenti riconducibili a tale condizione è superiore al 60% del costo totale del PI, al netto della voce spese generali.

- b) ettari dismessi in valore assoluto nell'annata presa a riferimento ai fini del requisito d'accesso: massimo 24 punti in funzione della seguente ponderazione:
- 1 punto per superfici superiori a 1 ha e fino 2 ha;
 - 5 punti per superfici superiori ai 2 ha e fino 5 ha;
 - 9 punti per superfici superiori ai 5 ha e fino 10 ha;
 - 14 punti per superfici superiori ai 10 ha e fino 15 ha;
 - 19 punti per superfici superiori ai 15 ha e fino 20 ha;
 - 24 punti per superfici superiori ai 20 ha.

Nel caso di ATI il presente criterio verrà ponderato con riferimento alla somma degli ettari dismessi dalle imprese aderenti.

- c) incidenza degli ettari dismessi nell'annata presa a riferimento ai fini del requisito d'accesso sul totale della Superficie Agricola dell'azienda: massimo 12 punti.

Sono attribuiti 12 punti nel caso di percentuali maggiori/uguali al 30% di superficie dismessa (0,4 punti per ogni punto percentuale fino alla soglia del 30%).

Nel caso di ATI il presente criterio verrà ponderato in base all'incidenza della somma degli ettari dismessi dalle imprese aderenti rispetto alla somma delle superfici agricole delle aziende componenti l'ATI.

- d) progetti presentati da soggetti che fruiscono del criterio di priorità relativo alla tipologia di conduttore con differenziate capacità professionali, età non superiore a 65 anni e reddito e tempo di lavoro agricolo almeno superiori al 50% del reddito complessivo e del tempo di lavoro complessivo, come definito al punto 2.3: 5 punti

Nel caso di ATI il punteggio verrà attribuito qualora i requisiti che determinano tale priorità siano soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

- e) tipologia di intervento prioritaria rispetto al settore produttivo con riferimento a quanto indicato al punto 7.: 4 punti

I singoli Piani di Investimento si considerano dedicati a tipologie di intervento prioritarie quando la percentuale di investimenti riconducibili a tale tipologia è superiore al 60% del costo totale del PI, al netto della voce spese generali.

A parità di punteggio nell'ordinamento delle graduatorie verranno utilizzati in subordine i seguenti criteri di precedenza:

- iniziative rivolte a stabilimenti ubicati in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 268/75/CEE;
- imprese condotte da giovani come definite al punto 3.;
- Piani di Investimento dedicati a produzioni biologiche.

I singoli Piani di Investimento si considerano dedicati a produzioni biologiche quando la percentuale di investimenti riconducibili a tali produzioni è superiore al 60% del costo totale del PI, al netto della voce spese generali.

- Piani di Investimento dedicati a produzioni a qualità regolamentata, quali riconosciuti nella Misura 132 del P.S.R.

I singoli Piani di Investimento si considerano dedicati a produzioni a qualità regolamentata quando la percentuale di investimenti riconducibili a tali produzioni è superiore al 60% del costo totale del PI, al netto della voce spese generali.

- maggiore incidenza degli ettari dismessi - nell'annata presa a riferimento ai fini del requisito d'accesso – rispetto al totale della Superficie Agricola dell'azienda.

11. COMPETENZE TERRITORIALI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Le domande di contributo devono essere presentate all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, secondo le modalità procedurali fissate con determinazione dirigenziale AGREA n. 4355 del 18 aprile 2008 ed utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA reperibile sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Ciascuna Amministrazione Provinciale provvederà ad individuare, dandone idonea pubblicizzazione, il Responsabile di procedimento, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti.

La competenza territoriale è determinata dalla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento.

Qualora un PI interessi superfici ricadenti in ambiti territoriali di competenza di diverse Province, l'impresa richiedente dovrà presentare un'unica domanda per la quale sarà competente l'Amministrazione su cui ricade la prevalenza economica degli investimenti oggetto della richiesta di intervento.

Qualora gli investimenti consistano esclusivamente in beni mobili il cui utilizzo riguardi l'intera S.A.U. aziendale, la competenza sarà attribuita all'Amministrazione sul cui territorio detta S.A.U. aziendale insiste prevalentemente.

A valere sul presente Programma Operativo è prevista l'approvazione di due successive graduatorie – alla prima delle quali è assegnato il 60% delle risorse di competenza di ciascuna Provincia quali risultano dalla ripartizione definita nella deliberazione della Giunta regionale n. 679 del 12 maggio 2008 – nel rispetto della seguente tempistica:

- domande protocollate a SOP dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed entro il 30 gennaio 2009: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il 30 aprile 2009;
- domande protocollate a SOP dall'1 luglio 2009 al 15 dicembre 2009: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il 31 marzo 2010.

Le pre-adesioni presentate a valere sulle deliberazioni della Giunta regionale n. 1000 del 2 luglio 2007 e n. 167 dell'11 febbraio 2008 dovranno essere confermate entro il 30 gennaio 2009, ferma restando la possibilità di integrare il Piano di Investimenti definitivo con ulteriori opere e/o acquisti.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Piano di Investimenti supportato da una relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti. Nel caso l'intervento in oggetto interessi superfici ricadenti, anche parzialmente, nelle aree denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e/o Siti di importanza comunitaria proposti (SIC), la relazione tecnica descrittiva deve considerarsi quale parte della documentazione necessaria alla valutazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1191/2007;
- copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 su cui si intende eseguire le opere, con evidenziata l'esatta ubicazione delle opere da eseguire;

- documentazione attestante il titolo di possesso dei terreni su cui si intendono realizzare investimenti strutturali e/o miglioramenti fondiari. Tale possesso deve avere durata tale da assicurare il rispetto dei vincoli di destinazione di cui dall'art. 19 della L.R. 15/1997;
- copia della cartografia C.T.R. scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli investimenti;
- preventivi di spesa relativi ad impianti, macchinari, attrezzature ed eventualmente a strutture prefabbricate ed altre opere edili affini complementari;
- prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta, firmato dal Legale Rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata esperienza;
- computo metrico estimativo delle opere edili e delle opere di miglioramento fondiario, redatto applicando il "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura – Adeguamento 2007" – approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1834 del 26 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 18 dicembre 2007 e consultabile sul sito www.regione.emilia-romagna.it.
- disegni progettuali ed eventuali layout;
- copia di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto;
- specifica dichiarazione del tecnico progettista nel caso l'opera sia soggetta a Denuncia di Inizio Attività (DIA);
- documentazione e/o dichiarazioni attestanti il possesso delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità di cui al precedente punto 10. In particolare, la richiesta di attribuzione della priorità di cui al punto 10, lettera a), dovrà essere supportata da specifici impegni/contratti di conferimento destinati all'approvvigionamento degli impianti oggetto di riconversione.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

Gli Enti territoriali competenti hanno facoltà di richiedere formalmente eventuale documentazione necessaria ai fini della verifica dell'ammissibilità delle istanze. In tale ipotesi, le integrazioni dovranno essere prodotte entro quindici giorni, calcolati

dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Non è ammesso produrre o perfezionare documentazione finalizzata all'attribuzione dei punteggi di priorità di cui al punto 10 successivamente alla data di presentazione della domanda.

Gli Enti territoriali competenti effettueranno controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande su un campione di almeno il 5% delle domande stesse, nonché ogni altro controllo eventualmente previsto da AGREA.

12. MODALITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Programma Operativo al procedimento istruttorio si applicano le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad approvare con atto formale le graduatorie entro le scadenze precedentemente individuate ed alla successiva concessione dei contributi spettanti.

I progetti inseriti in graduatoria verranno finanziati nell'ordine della graduatoria stessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le eventuali economie derivanti da revoche, rinunce e/o decadenze comporteranno lo scorrimento della graduatoria in cui si sono verificate.

Nel caso la prima graduatoria non utilizzi tutte le dotazioni assegnate le risorse residue sono da considerarsi utilizzabili nell'ambito della graduatoria successiva.

Nel caso in cui nella prima graduatoria risultino domande non finanziate per carenza di fondi, queste potranno essere riordinate all'interno della graduatoria successiva, previa conferma da parte del soggetto titolare – almeno entro 30 giorni prima della data ultima prevista dal presente Programma Operativo per l'approvazione della graduatoria stessa - dei dati contenuti e del permanere dell'interesse alla realizzazione del Piano di Investimento.

13. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I Piani di Investimento approvati dovranno essere realizzati entro 8 mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione del contributo qualora prevedano solo l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature “standard” - escluse macchine speciali

prodotte su ordinazione. In tutti gli altri casi il termine di realizzazione è fissato in 12 mesi dalla predetta data.

E' ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga entro la data prevista per la fine dei lavori, purché debitamente motivata. Il periodo massimo di proroga concedibile è fissato in 180 giorni e potrà essere ridotto in funzione della necessità di rispettare i termini ultimi per l'erogazione degli aiuti stabiliti dal Regolamento di riferimento e nelle successive disposizioni applicative.

Entro i 30 giorni successivi alla data di fine lavori il beneficiario è tenuto a produrre tutta la documentazione consuntiva relativa agli investimenti effettuati, pena la revoca del contributo concesso.

14. VARIANTI

Le imprese beneficiarie devono preventivamente richiedere l'autorizzazione ad apportare modifiche ai Piani di Investimento presentati, pena la decadenza dagli aiuti concessi.

A tale riguardo si specifica che sono considerate varianti al Piano di Investimenti:

- cambiamento di beneficiario;
- cambio di sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
- modifica della tipologia di opere approvate.

L'Ente competente potrà autorizzare, con atto formale, le varianti richieste in funzione della loro ammissibilità e subordinatamente alla verifica che le modifiche proposte non incidano sulla graduatoria di merito rendendo l'iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre.

In ogni caso la variante richiesta non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso. Ciò premesso, di norma, non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative ed i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene, fermo restando il limite di spesa ammesso in sede istruttoria.

15. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ad avvenuta esecuzione degli investimenti previsti il soggetto beneficiario dovrà richiedere, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, l'accertamento finale di quanto realizzato ed il saldo del contributo, ovvero minor somma, allegando la seguente documentazione::

- a) stato finale dei lavori;
- b) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

per le opere in cemento:

- c) collaudo statico;
- d) verbale di regolare esecuzione delle opere.

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato, diverso dal funzionario istruttore, verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti dal PI;
- che tutte le opere e tutti gli acquisti previsti dal PI siano stati regolarmente attuati;
- che sia stato acquisito il certificato di agibilità, per le opere che lo prevedono.

Non verranno liquidati PI che subiscano nella fase di esecuzione modifiche sulla natura e/o consistenza degli investimenti tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione della domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

In sede di verifica finale dei PI, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle opere.

Le Amministrazioni competenti, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate, procederanno con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

16. CONGRUITA' DELLA SPESA

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura.

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, con quadro di raffronto che

giustifichi la scelta effettuata; rimane in ogni caso all'Ente competente la facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità.

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici, di irrigazione, serre.

Per le opere edilizie - da intendersi comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) - non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel limite massimo di 40.000 Euro per PI, le prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola.

17. COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ACCERTAMENTO DELLA SUFFICIENTE CAPACITA' PROFESSIONALE

Le Commissioni Provinciali, ai sensi della Legge Regionale n. 15/1997 art. 3, comma 2, lettera c, che accertano la sufficiente capacità professionale dei conduttori agricoli, devono essere così composte:

- Responsabile del Servizio provinciale competente in materia di agricoltura con funzioni di presidente della Commissione;
- referente provinciale per la Misura oggetto del presente Programma Operativo;
- un funzionario della Formazione Professionale della Provincia;
- un funzionario esperto sulle normative relative alla tutela ambientale in agricoltura;
- un funzionario esperto sulle norme e regolamenti delle organizzazioni comuni di mercato.

18. RISPETTO DELLE NORME SULLA CONDIZIONALITA'

Ai fini del presente Programma Operativo, gli adempimenti di cui ai Criteri di Gestione Obbligatorie e alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali previsti dal Reg. (CE) n. 1782/2003 si intendono non rispettati qualora nell'azienda, nel biennio precedente la presentazione della domanda di aiuto o nel corso del periodo vincolativo post-pagamento, vengano riscontrate inadempienze tali da comportare, in caso di applicazione del sistema di sanzioni e riduzioni di cui agli artt. 66 e 67 del Reg. (CE) 796/2004, una decurtazione del pagamento unico superiore al 20%. Il

mancato rispetto del vincolo così determinato costituirà motivo di revoca del contributo.

19. ESCLUSIONI E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997.

20. REVOCHE E SANZIONI

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/1997;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Programma Operativo e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Le Amministrazioni territoriali competenti possono effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.